

vole Mango per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Mango. Per quanto a prima vista il tema che io ho creduto di portare alla Camera con la mia interrogazione possa sembrare molto largo, pur tuttavia mi è sembrato doverne far tema di una interrogazione piuttosto che di una interpellanza, poichè non ci dovrebbe esser bisogno di un mare di parole per ottenere la esecuzione della legge.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia si è ristretto ad esaminare la parte legislativa della questione; ma pur attenendovisi avrebbe dovuto marcare un tantino di più le conseguenze che ne scaturiscono, nonchè i provvedimenti recisi che s'impongono.

E per vero la legge del 1877 tassativamente così dice:

« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. »

Cosicchè quali che possano essere le opinioni sulla opportunità delle pubblicazioni che fanno i giornali, o sulla inopportunità di esse, il certo è che vigendo queste disposizioni, non è possibile in un paese veramente libero, non ritenere come prima condizione di libertà il rispetto della legge, e non eseguire la legge medesima.

Ora è doloroso il notare che quella testè indicata non è punto applicata, quasi che non esistesse.

Ed è gravissimo il precedente, onorevoli colleghi, che vi sia una legge la quale cade in dissuetudine. Questo non dovrebbe essere possibile di nessuna legge, qualsiasi materia essa regoli; sia una legge fiscale, sia ancora più una di quelle leggi che riguardano gl'istituti giudiziari, e che ad un tempo sono di ordine morale.

Lo spirito liberale della legge del 1877, meglio che con la mia parola, può più opportunamente essere lumeggiato da pochi rigli dell'illustre Pasquale Mancini, che fu fra i maggiori pionieri della libertà, ed intese altissima, come io pure la sento, la missione della stampa; essi leggonsi nella relazione precedente la legge sopracitata, la quale ora potrebbe esser ritenuta come restrittiva.

Nessuno di noi vorrà, ricordando il nome di quell'illustre giurista, dubitare che egli

non avesse saputo altresì esser geloso custode delle libertà statutarie.

Così diceva il Mancini nella sua relazione:

« Dell'articolo 49 della legge del '74 che aboliamo ho serbata la parte che riguarda la pubblicazione degli atti della procedura scritta, sentenze ed atti di accusa, pria del dibattimento.

« Per gli atti della procedura scritta è dell'essenza del procedimento istruttorio la esclusione di ogni pubblicità, la quale non potrebbe che essere sommamente pericolosa e pregiudizievole al proseguimento della procedura. Quanto alla sentenza ed agli atti d'accusa il venire essi nel dominio del pubblico prima che si apra il dibattimento, può recare grave danno alla giustizia, poichè contengono la esposizione dei fatti, raccolta unicamente sulla base della procedura scritta, in cui non fu esaurita dalle parti, e dal giudicabile in ispecie, la produzione delle prove. »

« Avviene quindi che tali atti siano propri a far nascere nel pubblico, se diffusi, erronei pregiudizi, pericolose prevenzioni, che non possono essere dileguate dall'accusato, se non in epoca lontana di settimane, e talvolta di mesi, al pubblico dibattimento.

« E nel frattempo quei pregiudizî, quelle prevenzioni hanno tutto l'agio d'influire sulla pubblica opinione, e di far sì che i giurati vengano dominati da preconcetti, che rendono ad essi più malagevole la percezione del vero, e che anche tutti gli sforzi della difesa non riescono sempre a dissipare. »

Questi i concetti altissimi, che ispiravano il legislatore del 1877, nel mentre la legge Vigliani del 1874 proibiva la pubblicazione dei resoconti dei dibattimenti prima che la sentenza fosse stata pronunziata.

Eppure si era stati tentennanti se nello interesse della più sacra delle libertà, quella individuale, non si dovesse seguire la legge francese del 25 marzo 1822, la quale, venuta fra le leggi ed i decreti, che si accumularono dall'epoca della Restaurazione a quella del Secondo Impero, puniva con l'ammenda da 1000 a 6000 lire le *infedeltà* e la *malafede* dei resoconti. Il legislatore italiano del 1877 preferì esser più liberale, volle allargare la pubblicità dei dibattimenti, per farvi concorrere nel giudizio la corrente vitale della pubblica opinione; ma mantenne la proibizione di quel tanto che fosse indispensabile alla tutela del retto andamento della giustizia, che ora è spesso compromesso dal vedere sullo stesso reato giornali schierati